

Legge di stabilità 2015

(A.C. 2679 – *bis*)

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

18 NOVEMBRE 2014

SCADENZA SUB

ORE 15.00

A. C. 2679-bis

Art. 31

Al comma 16, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Per gli alloggi liberi qualificati di pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sono ridotti, rispettivamente, a 30 e 15 giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza dal diritto di acquisto».

IL GOVERNO
14/16/14

31.627.



A.C. 2679-bis

Relazione tecnica

La modifica interviene sull'articolo 31, integrandone il comma 16. Il citato comma, nella formulazione attuale, prevede, allo scopo di garantire il buon esito delle procedure di dismissione degli immobili in uso, la riduzione del prezzo di vendita da porre a base d'asta, ciò anche al fine di scongiurare l'incombente prospettiva che i relativi "bandi", in corso di finale predisposizione, possano andare deserti. La misura si pone nell'ottica di consentire alla Difesa il conseguimento dell'obiettivo indicato al comma 15, consistente nella realizzazione di introiti per l'erario, pari 220 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni, rispettivamente, per gli anni 2016 e 2017, attraverso la vendita del proprio patrimonio immobiliare e specialmente degli alloggi.

Sempre nell'ottica di realizzare nei tempi previsti l'introito dei citati ingenti importi, con l'integrazione proposta con il presente intervento, si intende:

- a) consentire, per gli alloggi di pregio, la possibilità di applicare le procedure di vendita all'asta, "dinamica" all'incanto, anche in blocco, al fine di evitare di dover provvedere ad emanare nuovi bandi in caso di aste andate deserte, oltremodo onerosi in termini di tempo e denaro;
- b) ridurre del 50 per cento i termini procedurali previsti per l'esperimento delle aste, concernenti l'effettuazione delle visite degli alloggi da parte dei possibili acquirenti (da 60 a 30 giorni), all'accettazione del prezzo di vendita con trasmissione della caparra confirmatoria (da 30 a 15 giorni) e il rogito notarile (da 120 a 60 giorni).

La norma rafforza la possibilità di conseguire gli effetti sui saldi di finanza pubblica già indicati nella relazione tecnica originaria.

31.42



A. C. 2679-bis

Art. 31

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 dell'articolo 2190 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'agenzia industrie Difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, sono rideterminati in 12 unità.».

IL GOVERNO
14/11/2014

31.43%

A.C. 2679-bis

Relazione tecnica

L'intervento dispone che la procedura per l'efficientamento gestionale delle unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa prosegua, pena messa in liquidazione delle stesse se la procedura in esame non sia completata entro l'anno 2016. Si prevede, nel contempo, la riduzione del 60 per cento delle spese sostenute per i contratti a tempo determinato e la possibilità di prorogare, per un solo anno, solo un terzo dei contratti in essere.

Considerato un costo medio di 45.000 euro per ciascun contratto, la minore spesa per il bilancio dell'Agenzia è stimabile in circa 1 milione di euro; tenuto conto che l'Agenzia produce beni e servizi per il Ministero della difesa, si ritiene che almeno il 10 % del predetto risparmio possa avere una ricaduta in termini di minore spesa anche per il Ministero, pertanto alla norma si ascrive un effetto positivo di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015.

Il presente progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Industrie Difesa in data 11/11/2014.

[Faint signature]

[Faint text]

[Handwritten signature]

18 NOV 2014

31.43



A.C. 2976-bis

Art. 34

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole "1° gennaio 2015" con le seguenti: "1° febbraio 2015";

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: - 1.400.000;

34.17 IL GOVERNO


Relazione tecnica

L'emendamento, diretto a procrastinare al 1° febbraio 2015 il versamento delle liquidità nella tesoreria statale da parte dei cassieri delle camere di commercio per consentire agli stessi cassieri e agli enti di assumere le necessarie misure organizzative, comporta un peggioramento dei tre saldi per 1,4 mln esclusivamente nel 2015.

La tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente articolo, avrà il seguente contenuto:

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Presidente



18/11/2014

